

impegna il Governo:

ad accrescere la disponibilità di acqua per l'agricoltura, al fine di soddisfare le nuove esigenze di trasformazione irrigua, soprattutto in quelle zone che, pur disponendo di terreni fertili, vedono decadere i livelli della loro produzione;

a promuovere la realizzazione e la ristrutturazione di grandi schemi idrici e di infrastrutture di accumulo a prevalente uso irriguo, inserendo urgentemente tali opere nel programma operativo dei grandi interventi disposti dal Governo con la legge-obiettivo e con il programma di opere pubbliche del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvedendo nel contempo a finanziare e realizzare il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, predisposto dal ministero delle politiche agricole e forestali;

a conferire, in modo aggiuntivo alle aree meridionali del Paese, gli interventi dell'ex Agensud;

ad emanare con urgenza la normativa tanto attesa per il riutilizzo dei reflui in agricoltura;

ad intervenire con immediatezza all'attivazione delle procedure per l'intervento del fondo di solidarietà nazionale;

a rafforzare il sistema delle assicurazioni attraverso le polizze multirischio, creando nuovi strumenti finanziari ed assicurativi che favoriscano la riduzione dei rischi di mercato;

a richiedere all'Unione europea l'autorizzazione per la creazione di un fondo di solidarietà nazionale individuando anche in quella sede, i migliori strumenti assicurativi atti a coprire gli agricoltori dai sopravvenuti ed insistenti rischi climatici;

a far convergere tutti i finanziamenti nazionali e dell'Unione europea su progetti idrici integrati di immediata realizzazione;

a lanciare attraverso i consorzi di bonifica un piano di manutenzione straordinaria ed urgente per la bonifica e l'irrigazione;

a potenziare il coordinamento tra gli enti di gestione per permettere, attraverso la costituzione di una vera e propria « cabina di regia » e quindi attraverso il coordinamento tra i soggetti costituzionalmente competenti e ai fini di una migliore programmazione, di individuare tempestivamente le priorità dei sistemi idrici e di programmare e gestire le risorse idriche secondo un'efficiente ripartizione fra gli usi civili, irrigui ed industriali;

a promuovere nel sistema scolastico una campagna d'informazione per il risparmio idrico ed a diffonderne le finalità tramite i *mass-media*;

a consentire che tutte le acque meteoriche possano essere raccolte e quindi utilizzate razionalmente attraverso impianti che permettano una gestione efficiente dell'irrigazione;

a completare le opere già in parte realizzate, ad ammodernare molti sistemi irrigui in grado di poter realizzare un uso controllato della risorsa idrica, nonché promuovere e realizzare gli usi plurimi delle acque irrigue, così come previsto all'articolo 27 della legge 36 del 1994;

a realizzare una diffusa sperimentazione della riutilizzazione delle acque reflue, procedendo poi ai trasferimenti di volumi idrici dalle regioni più ricche di risorse alle regioni più povere;

a consentire, nel quadro di un forte rilancio del settore, l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'intero sistema agricolo, quale tassello di una nuova strategia d'attacco della filiera agroalimentare italiana, che tenda a preservare ed a valorizzare nel mondo le tradizioni alimentari italiane, in un'ottica di affermazione di un'immagine di « qualità globale » del nostro sistema agricolo.

(1-00064) « de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Marinello, Masini, Jacini, Ricciuti, Scaltritti, Zama, Collavini, Romele, Antonio Leone ».

(12 aprile 2002)

La Camera,

premessi che:

l'acqua è un bene vitale, patrimoniale e comune dell'umanità e l'accesso all'acqua è un diritto umano, sociale, individuale e collettivo indispensabile;

la risorsa non è inesauribile e riveste notevole importanza sia per la vita che per l'economia;

il Meridione del nostro Paese è interessato da una grave carenza di acqua, in particolare nelle regioni Sicilia e Puglia, ma anche nel resto del Paese la situazione è precaria;

è necessario recepire le proposte formulate nella Carta dell'acqua degli enti locali e dei cittadini;

le risposte alla grave crisi idrica non possono essere relegate alla gestione emergenziale, ma è necessario affrontare la questione in maniera strategica e con risposte concrete ed esaurienti;

in Italia siamo in presenza di una perdurante e grave fatiscenza delle reti idriche, che causano una dispersione media del 40 per cento con punte, nelle regioni meridionali, dell'80 per cento delle risorse idriche;

impegna il Governo

a promuovere azioni anche legislative, sostenute da congrue risorse economiche, al fine di utilizzare, proteggere, conoscere e promuovere l'acqua come bene comune, nel rispetto dei principi fondamentali della sostenibilità integrale: ambientale, economica, politica e istituzionale;

a garantire il carattere pubblico della proprietà e la gestione dell'acqua ovvero il capitale ed i servizi ad essa collegati: infrastrutture, captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione;

a garantire l'accesso all'acqua, nelle quantità e qualità necessarie alla vita, a tutti i membri della comunità locale in

solidarietà con altre comunità e le generazioni future, garantendo a tale fine l'accesso a 40 litri di acqua al giorno per ogni persona come diritto e che i costi necessari per il mantenimento di tale diritto debbano essere a carico della collettività;

ad applicare un sistema tariffario giusto e solidale fondato sul principio di sostenibilità;

a rendere effettivo il principio di inaccettabilità dello spreco delle risorse idriche, ponendo limiti severi ai consumi massimi sostenibili, sanzionando in maniera congrua il superamento dei citati limiti;

a ridurre sul nostro territorio i prelievi eccessivi e sconsiderati, imposti da una agricoltura e da una zootecnia iperproduttive, nonché da una industria ad alta intensità energetica e divoratrice di risorse naturali, che hanno portato negli ultimi trenta anni al notevole abbassamento della falda freatica e al prosciugamento di numerosi tratti fluviali;

a garantire il risparmio e il riciclaggio operando per l'uso appropriato e il riciclo;

a garantire la riduzione al di sotto dei livelli di concentrazione ammissibile delle sostanze inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 152 del 1999;

ad approntare in tempi brevi un programma straordinario di manutenzione, ristrutturazione e realizzazione delle reti idriche adeguatamente finanziato per eliminare le dispersioni e garantire l'uso appropriato e il riciclaggio;

a promuovere le forme più innovative di partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche relative alle risorse idriche, attraverso sia gli strumenti della democrazia rappresentativa, partecipativa e diretta che attraverso un'intensa opera di formazione e informazione in

materia di acqua, introducendo forme di controllo e partecipazione da parte degli utenti;

a promuovere e favorire l'introduzione o la reintroduzione di « punti di acqua » di ristoro, informazione e cultura nei luoghi di incontro sociale: piazze, stazioni, giardini, aeroporti, stadi eccetera, anche al fine di contrastare il consumo di acqua in bottiglia deleterio per l'ambiente e di incentivare una nuova cultura dell'acqua.

(1-00072) « Giordano, Vendola, Russo Spena, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Deiana, Valpiana, Pisapia, Mascia ».

(16 maggio 2002)

La Camera,

premesso che:

l'emergenza idrica costituisce ormai da tempo argomento di discussione e di mobilitazione in molte regioni meridionali e segnatamente in Basilicata, in Puglia, in Sicilia, in Sardegna;

a gennaio 2002 i volumi d'acqua disponibili negli invasi di queste regioni erano pari al 20 per cento circa della capacità di invaso, a fronte del 60 per cento circa del gennaio 2001;

nel Mezzogiorno d'Italia la crisi idrica interessa, ormai, addirittura sette italiani su dieci, condizionando pesantemente le possibilità di crescita delle regioni meridionali e sottolineando come il dualismo italiano, prima ancora che attraverso il reddito, possa essere misurato attraverso i servizi ed i diritti dei cittadini;

accanto ad oggettive condizioni climatiche ed orografiche (nell'ultimo decennio le precipitazioni atmosferiche sono diminuite nel Mezzogiorno del 20 per cento circa), la ragione prima di questa situazione è individuabile in una dissennata gestione delle risorse idriche, oltre

che in un utilizzo non sempre razionale delle stesse risorse da parte degli utenti finali (famiglie ed imprese);

oltre un terzo e, in alcuni casi, fino a quasi due terzi dell'acqua immessa nelle condotte di adduzione di distribuzione meridionali finisce per essere sprecata a causa della deplorabile situazione delle reti stesse;

il carattere strutturale della crisi idrica avrebbe richiesto da tempo un complesso di interventi a breve, medio e lungo termine;

il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 ha destinato alle regioni meridionali 32 miliardi di euro, di cui una quota consistente sarebbe dovuta andare a finanziare interventi nel comparto delle risorse idriche (potabili, irrigue ed industriali);

con delibera Cipe del 21 dicembre 2001 il Governo ha stanziato circa 5 miliardi di euro per interventi infrastrutturali nel settore idrico meridionale, cui peraltro corrispondono non più di 200 milioni di euro di effettivi stanziamenti per l'anno in corso;

in questo quadro, caratterizzato, come si è detto, dalla latitanza del Governo centrale e dall'inefficienza di alcune amministrazioni regionali, il settore che corre nell'immediato i rischi maggiori è certamente quello agricolo, che ha già pesantemente sperimentato negli anni recenti l'impatto di gravi fenomeni di riduzione dell'approvvigionamento idrico;

i consorzi di bonifica non sono infatti nelle condizioni obiettive di poter far fronte alle esigenze idriche locali e, quando lo sono, lo sono a condizioni proibitive per le piccole e medie imprese agricole;

solo nel 2001 ammontano, infatti, ad 1,7 miliardi di euro i danni causati all'agricoltura in termini di mancata produzione e per il 2002 l'entità dei danni è stimabile in circa 2,5 miliardi di euro;

impegna il Governo

ad intervenire d'urgenza, di concerto con le regioni, per sostenere anche finanziariamente il settore agricolo meridionale in un momento di particolare difficoltà causato dall'acuirsi dell'emergenza idrica, anche apportando significative modifiche alla legislazione vigente, intese a consentire al settore stesso di rispondere con rapidità ai problemi posti dall'emergenza stessa;

a rifinanziare il fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge n. 590 del 1981 per il triennio 2002-2004, estendendone il campo di operatività all'esonero dal pagamento dei contributi dovuti dagli agricoltori ai consorzi di bonifica per la gestione dell'irrigazione;

a definire schemi assicurativi intesi a coprire gli agricoltori da sopravvenuti rischi climatici;

a ridefinire l'attuale ordine di priorità degli interventi infrastrutturali, in modo tale da almeno quintuplicare gli effettivi stanziamenti per il comparto idrico nell'anno in corso;

in particolare, a concentrare con immediatezza gli interventi sui settori della ristrutturazione e dell'ammodernamento dei grandi schemi idrici e delle infrastrutture di accumulo e del riutilizzo delle acque reflue;

ad agevolare lo scavo di invasi di dimensioni tali da non determinare rischi geologici, ma, al tempo stesso, da garantire scorte d'acqua non potabile;

a vigilare sull'uso delle risorse comunitarie e non finalizzate al settore idrico, al fine di garantire, oltre al raggiungimento degli obiettivi di spesa, anche il perseguimento di obiettivi qualitativi;

a revocare immediatamente i commissari all'emergenza idrica che abbiano rivestito la qualifica di presidente o vicepresidente della giunta regionale o di assessore regionale ai lavori pubblici nel corso degli ultimi 10 anni precedenti all'inizio della legislatura regionale in corso,

trattandosi di amministratori direttamente responsabili dell'attuale disastro idrico.

(1-00076) « Nicola Rossi, Folena, Roberto Barbieri, Adduce, Luongo, Bonito, Caldarola, D'Alema, Pigionica, Rossiello, Rotundo, Sasso, Finocchiaro, Lumia, Cabras, Carboni, Maurandi ».

(31 maggio 2002)

(*Mozione non iscritta all'ordine del giorno, ma vertente sullo stesso argomento*).

La Camera,

premesso che:

l'emergenza idrica sta assumendo su tutto il territorio nazionale una rilevanza epocale che le piogge dell'ultimo periodo non faranno certamente svanire;

il perdurante stato di siccità ha creato situazioni drammatiche specie nel Mezzogiorno d'Italia, ove in Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna i principali invasi hanno visto ridurre il loro approvvigionamento idrico di un decimo, mediamente, rispetto alla loro capacità complessiva;

anche nelle regioni del Centro-Nord, a seguito della scarsità di piogge primaverili e della particolare scarsa innevazione della stagione invernale, si è verificato un abnorme abbassamento del livello della falde acquifere, « sottoposte ad un pericoloso superprelievo », nonché del livello dei laghi e dei fiumi;

anche nel Nord Italia, di conseguenza, questa situazione di assoluta emergenza idrica, del tutto singolare per quelle regioni, ha arrecato notevoli danni alle produzioni agricole, che si sono viste privare, probabilmente per la prima volta nella storia, delle risorse idriche indispensabili alle particolari colture arboree e cerealicole a ciclo autunnale-vernino tipiche del Nord Italia;

i temuti cambiamenti climatici sembrano procedere con un'inaspettata

accelerazione che ha fatto registrare negli ultimi periodi livelli di siccità che sono da considerare critici anche per i nuovi scenari climatici;

tali cambiamenti non soltanto incidono sulla quantità degli afflussi, ma anche sulla loro distribuzione, che riduce l'effetto di regolazione degli invasi naturali ed artificiali;

le regioni meridionali ed insulari del Paese, già carenti di risorse idriche, subiscono in misura maggiore gli effetti della siccità, prodotti dal modificato andamento delle precipitazioni degli ultimi anni;

come detto, il settore agricolo è quello che maggiormente subisce gli effetti negativi della siccità, in relazione alla maggior quantità di acqua necessaria per l'irrigazione rispetto agli altri usi;

l'irrigazione è uno strumento indispensabile per garantire non soltanto la produzione agricola, specie nel Mezzogiorno d'Italia, ma anche la qualità e la competitività dei prodotti stessi;

a causa delle carenze idriche, le aree effettivamente irrigate rappresentano soltanto una parte delle aree irrigabili;

è indispensabile ed urgente aumentare le disponibilità idriche attraverso l'incremento delle risorse disponibili ed una maggiore efficienza del loro impiego, anche attraverso il riuso;

un consistente incremento di disponibilità può essere ottenuto per mezzo del completamento, della ristrutturazione, della riabilitazione e dell'ammodernamento degli schemi idrici esistenti;

una maggiore efficienza impone una riduzione drastica delle perdite idriche comunque prodotte, quale che sia il settore di utilizzazione;

l'incremento di efficienza nel settore irriguo libera enormi quantità di acqua che potranno essere destinate alla

valorizzazione del settore agricolo o ad altri settori, in particolare a quello idropotabile;

per ottenere una più alta efficienza, ridurre gli sprechi e governare adeguatamente le risorse idriche, è necessario un sistema di gestione unitaria delle risorse e della distribuzione;

l'impiego irriguo delle acque reflue urbane trattate può dare un valido contributo ai fabbisogni irrigui, specialmente nelle regioni meridionali e nelle zone a vocazione turistica, riducendo le tensioni tra settore agricolo e settore turistico con beneficio di entrambi e con notevoli vantaggi per l'ambiente;

a tale scopo è necessario realizzare, completare e rendere efficienti i sistemi di collettamento e di depurazione fognaria;

è necessario, altresì, fissare limiti della qualità delle acque reflue trattate da impiegare in irrigazione, tenuto conto della salvaguardia degli operatori del settore, della destinazione dei prodotti agricoli irrigati e delle tecniche agronomiche impiegate, ivi compresi i sistemi di irrigazione;

è urgente aumentare l'efficienza di adattamento, promuovendo, dove possibile, il ricorso a sistemi irrigui meno dissipativi e favorendo l'impiego di impianti di alta qualità ed efficienza;

è urgente recuperare il ritardo maturato nel campo della ricerca nel settore irriguo e della verifica e certificazione dei materiali e degli impianti per l'irrigazione;

è urgente, infine, una nuova politica per il riutilizzo delle acque reflue, per le quali manca ancora un idoneo quadro giuridico per riutilizzarle in agricoltura. Occorrerà definire i parametri per l'utilizzo agricolo delle acque reflue urbane, tenendo presenti le esperienze di altre nazioni all'avanguardia nel settore, quali Israele e la Spagna, che hanno dedicato una particolare attenzione allo sfruttamento dei reflui urbani a favore dell'agri-

coltura, specie nei mesi di giugno, luglio e agosto, ove si concentra il maggior afflusso turistico;

impegna il Governo

ad intervenire nel processo educativo dei cittadini per creare una nuova coscienza dell'acqua in un quadro di sviluppo sociale ed economico sostenibile;

ad aumentare le risorse idriche disponibili a fronte della sopravvenuta riduzione delle risorse naturali, con beneficio anche per il settore agricolo;

a completare, ristrutturare, riabilitare ed ammodernare gli schemi idrici esistenti ed a realizzarne di nuovi alla luce delle mutate condizioni climatiche, attuando i progetti «schemi idrici per l'infrastrutturazione idrica nel Mezzogiorno» e gli «interventi nel settore irriguo a sostegno dell'agricoltura produttiva», nell'ambito della «legge obiettivo», di competenza del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali;

ad attuare il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, predisposto dal ministero delle politiche agricole e forestali;

a conferire i fondi già disponibili della gestione commissariale dell'ex Agensud per interventi urgenti nel Mezzogiorno;

ad intervenire per dare rapida attuazione alla legge 36 del 1994 (legge Galli) e per eliminare gli sprechi d'acqua dovuti alla vetustà delle reti ed alla cattiva gestione degli acquedotti, promuovendo la crescita delle competenze e delle esperienze maturate in ambito nazionale;

ad investire i consorzi di bonifica ed irrigazione della gestione delle acque per l'irrigazione con norme valide per tutto il territorio nazionale;

ad emanare norme per l'impiego dei reflui urbani depurati in irrigazione, che

tengano conto dell'apporto di nutrienti, della salvaguardia degli addetti e dei consumatori, delle colture irrigate e delle pratiche colturali adottate;

ad accelerare il processo dei sistemi di collettamento e depurazione dei reflui urbani nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia;

a promuovere e finanziare progetti di comprovata efficacia per l'utilizzo irriguo dei reflui urbani depurati, in cofinanziamento con le regioni, proposti dalle autorità di ambito territoriale ottimale (ATO), per quanto attiene alla depurazione ed allo stoccaggio, e dai consorzi di bonifica ed irrigazione, per quanto attiene al trasporto ed alla distribuzione;

ad attuare il riuso a scopo irriguo dei reflui urbani trattati nelle isole minori;

ad incentivare la modernizzazione degli impianti di irrigazione per aumentare l'efficienza di adacquamento e di distribuzione aziendale;

a promuovere, in collaborazione con le regioni, la ripresa della ricerca nel settore dell'irrigazione ed il miglioramento della qualità degli impianti irrigui, rilanciando anche l'attività del laboratorio nazionale dell'irrigazione, di cui alla legge n. 403 del 1977;

a promuovere e sostenere la difesa, il recupero e la gestione compatibile degli acquiferi sotterranei, quali sistemi naturali di regolazione delle risorse idriche ad integrazione dei sistemi di superficie.

(1-00077) « Losurdo, Franz, Catanoso, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta, Antonio Pepe, Porcu, Anedda, Briguglio, Caruso, Gallo, Geraci, Angela Napoli, Paolone, Lisi, Lo Presti, Zaccheo, Cirielli, Cardello, Carrara ».

(31 maggio 2002)

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno, ma vertente sullo stesso argomento).

DISEGNO DI LEGGE S. 795 — MODIFICA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO (APPROVATO DAL SENATO) (2454) ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; PISCITELLO; VOLONTÈ E BUTTIGLIONE; CENTO; LA RUSSA ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; SINISI ED ALTRI; PISAPIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597)

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 17.201 del Governo, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

le parole da: « al periodo » sino a: « 1995 » siano sostituite dalle seguenti: « , al compimento del sessantacinquesimo anno di età, al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 »;

PARERE FAVOREVOLE

sul subemendamento 0.30.01.2 della Commissione;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 30.01 della Commissione, intendendosi conseguentemente revocato il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo medesimo nella seduta del 29 maggio 2001 nel pre-

supposto che sia stato precedentemente approvato il subemendamento 0.30.01.2;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 30.02 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 1, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: « A tali fini il contingente previsto dal predetto articolo è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma ».

Conseguentemente, al comma 2, le parole da: « valutato » sino a: « annui » siano sostituite dalle seguenti: « determinato nella misura di euro 778.816,73 per l'anno 2002 e di euro 1.557.633,46 annui a decorrere dall'anno 2003 »;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 32.2 del Governo, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

la cifra: « 30,31 » sia sostituita dalla seguente: « 25,91 »; la cifra: « 115,55 » sia sostituita dalla seguente: « 130,65 »; la cifra: « 117,69 » sia sostituita dalla seguente:

« 125,62 »; la cifra: « 109,82 » sia sostituita dalla seguente: « 117,75 »; le parole: « per l'anno 2005 » siano sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2005 ».

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 2)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — *(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)* — 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:

a) la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore sul quale ricade il relativo onere;

b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione ».

**EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 6.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6.50
DELLA COMMISSIONE.**

All'emendamento 6.50, sopprimere le parole da: , prevedendo fino alla fine dell'emendamento.

0. 6. 50. 1. Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, si procede all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera *a)*, dello stesso articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.

6. 50. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 3)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 17.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo).

1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — *(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)* — 1. In

ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego

provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette all'ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo stra-

niero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un « Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari », da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del la-

voratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 2.500 euro per ogni lavoratore impiegato.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione ».

2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ».

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 17.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 17.201
DEL GOVERNO.

All'emendamento 17.201 del Governo sostituire le parole da: anche in deroga sino a: 1995 con le seguenti: , al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;.

0 17. 201. 1. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 13, aggiungere, in fine, le parole: al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente anche in deroga al periodo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

17. 201. Governo.

(Approvato)

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 21.

(Attività sportive).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 27, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determi-

nato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente con le seguenti: sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:

« r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;

b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

21. 8. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Zanettin, Palma, Campa.

(Approvato)

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 22.

(Ricongiungimento familiare).

1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive

provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale »;

2) alla lettera *c*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza »;

3) la lettera *d*) è abrogata; *b*) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

« 7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5 ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

(Ricongiungimento familiare).

Sopprimerlo.

- * **22. 12.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

- * **22. 21.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo.

- * **22. 22.** Mascia, Deiana.

Sopprimerlo.

- * **22. 23.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- ** **22. 13.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- ** **22. 24.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

- 22. 3.** Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sostituire le parole: figli maggiorenni con le seguenti: altri familiari entro il terzo grado di parentela.

- * **22. 14.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sostituire le parole: figli maggiorenni con le seguenti: altri familiari entro il terzo grado di parentela.

- * **22. 25.** Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi, Rizzo, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso, sopprimere le parole da: , qualora fino alla fine del capoverso.

22. 27. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

22. 28. Mascia, Valpiana.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

* **22. 4.** Leoni, Soda, Turco, Bielli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

* **22. 29.** D'Alia, Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

* **22. 30.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: altri figli aggiungere le seguenti: che provvedano al loro mantenimento.

** **22. 15.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: altri figli aggiungere le seguenti: che provvedano al loro mantenimento.

** **22. 31.** Bellillo, Sinisi, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Rizzo, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo la parola: figli aggiungere la seguente: che possano provvedere al loro sostentamento.

22. 33. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera a), n. 2, aggiungere, in fine, le parole: ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

22. 75. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

***22. 6.** Soda, Turco.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

***22. 16.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

***22. 34.** Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

4) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. È consentito il ricongiungimento dei fratelli minori o maggiori invalidi secondo la legge italiana, nel caso in cui l'immigrato soggiornante in Italia sia l'unico parente diretto in grado di provvedere al loro sostentamento ».

** **22. 19.** Craxi, Moroni, Milioto.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

4) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. È consentito il ricongiungimento dei fratelli minori o maggiori ritenuti invalidi secondo la legge italiana, nel caso in cui l'immigrato soggiornante in Italia sia l'unico parente diretto in grado di provvedere al loro sostentamento ».

** **22. 41.** Rivolta, Ruggeri.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Lo straniero cui sia stata rilasciata la carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 può chiedere il ricongiungimento, oltre che dei familiari indicati al comma 1, dei genitori a carico, anche qualora abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza, e dei parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana ».

* **22. 17.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Lo straniero cui sia stata rilasciata la carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 può chiedere il ricongiungimento, oltre che dei familiari indicati al comma 1, dei genitori a carico, anche qualora abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza, e dei parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana ».

* **22. 36.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi, Ruggeri.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Lo straniero cui sia stata rilasciata la carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 può chiedere il ricongiungimento, oltre che dei familiari indicati al comma 1, dei genitori a carico, anche qualora abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza, e dei parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana ».

* **22. 40.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Lo sportello unico, utilizzando anche i servizi comunali e le forze di polizia locali, accerta la veridicità dei documenti presentati ai sensi del comma 3, lettera a) ».

22. 20. Craxi, Milioto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **22. 18.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **22. 37.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi, Ruggeri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **22. 38.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: commi 7, 8 e 9, con le seguenti: commi 7 e 8.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 9.

22. 11. Soda, Leoni, Turco, Bielli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole da: compresa quella attestante fino a: autorità consolare italiana.

22. 39. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole: presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo.

22. 8. Leoni, Soda, Turco, Bielli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: la prefettura-ufficio con le seguenti: l'ufficio.

22. 9. Soda, Turco, Leoni, Bielli.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: « In caso di separazione », sono aggiunte le seguenti: « In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e ».

22. 01. Soda, Leoni, Turco.

(Approvato)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All' articolo 31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: « il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, », sono aggiunte le seguenti: « ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado che si siano dimostrati idonei a provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione ».

22. 017. Mascia, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — Il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

« 2. Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario, ovvero affidato agli enti di cui all'articolo 32, è rilasciato permesso di

soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno ».

22. 019. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — Il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

« 2. Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero del minore affidato a un ente pubblico o privato o inserito in un progetto d'integrazione civile e sociale gestito dagli enti di cui all'articolo 32 è rilasciato permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno ».

22. 018. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — 1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo di cui al n. 286 del 1998, al comma 2, dopo le parole « affidatario », sono aggiunte le seguenti: « ovvero inserito in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, o ammesso in un progetto di integrazione sociale svolto a cura di associazioni, enti e organismi privati di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ». 2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo di cui al n. 286 del 1998, al comma 2, dopo le parole « 4 maggio 1983, n. 184, », sono aggiunte le

seguenti: « e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ».

22. 05. Soda, Turco, Leoni.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

« ART. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). — 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente comma: »2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro« .

2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età ».

3. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva

partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto ».

4. All'articolo 34, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per minore età ».

* **22. 04.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

« ART. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). — 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente comma: »2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere del novantesimo giorno dalla data in cui il minore è stato segnalato al comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro« .

2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età ».

3. In fine all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo o d'inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un